

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 19/2020

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Giuseppe Violante (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 11 novembre 2020, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Nicola Barbieri (licenza di conc./cond. n. 235700);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a seguito della segnalazione da parte del Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Capo, ha deferito il licenziato Nicola Barbieri per violazione degli artt. 8 e 8.5 del RNS.

In particolare, viene contestato all'incolpato di avere postato sul proprio profilo Facebook la frase "Acisport politici mafiosi di merda ... e adesso fatemi pure causa" accompagnata dall'emojicon rappresentante il dito medio.

All'udienza del 10 novembre 202, è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che si è riportata all'atto di deferimento e ha precisato che la Procura federale ha regolarmente notificato in data 20.7.2020 a mezzo raccomandata all'indirizzo riportato nella licenza l'atto di deferimento al Barbieri.

Assente l'incolpato.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio prende atto, che l'indirizzo del Barbieri, come da comunicazione ricevuta dall'Ufficio anagrafe è quello indicato nel certificato di residenza e cioè via Ciro Menotti n. 2, nel comune di San Giovanni Lupatoto.

Pertanto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 del Regolamento di giustizia sportiva, in difetto di comunicazione di indirizzo mail da parte dell'incolpato, le comunicazioni successive alla prima effettuata dalla Procura federale si devono ritenere depositate presso la Segreteria dell'organo procedente e si danno per conosciute con tale deposito.

Nel merito, letti gli atti del deferimento, e preso atto che la condotta contestata risulta "per tabulas", ritiene che la frase sopra specificata, postata dall'incolpato sul proprio profilo Facebook unitamente all'emojicon indicante il dito medio, siano gravemente

*Legg. art. 10^o
La Segreteria
del Tribunale*

ingiuriose nei confronti della Federazione alla quale lo stesso appartiene e configurino la violazione dell'art. 8.5 del R.N.S. ai sensi del quale "tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo".

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Nicola Barbieri responsabile della violazione ascritta in motivazione, e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi tre con decorrenza 1° marzo 2021 e l'ammenda di € 1.000 (mille).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Firmato:

IL PRESIDENTE
(Camillo Tatozzi)

Firmato da:
Camillo Tatozzi
Motivo:



Data: 10/11/2020 16:57:43

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)



BUCCHI
ROBERTO
MARIA
10.11.2020
11:57:06
UTC